

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.79 del 12 ottobre 2010**

**PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola C/1";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
  - al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
  - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti";
- la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni; che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato di acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

#### CONSIDERATO

- che con determinazione dirigenziale n. 67 del 12.11.08 veniva disposta a favore della Ditta Svas Biosana srl l'aggiudicazione definitiva della gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento della fornitura annuale di Presidi per diabetici per l'ex ASL Napoli 5;
- che in data 22.12.08 veniva sottoscritto il relativo contratto, rep. 117/08;
- che, a seguito di numerosi reclami da parte degli utenti diabetici, SORESA s.p.a. con nota prot. n. U008862 del 20/11/2009 comunicava alla SVAS Biosana l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 7, L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- che in data 27.11.2009, con nota Prot. U009147, SO.RE.SA. comunicava ulteriore motivo di risoluzione, appreso dalle controdeduzioni fornite dalla Svas Biosana in sede di contraddittorio e scaturente dall'affidamento in subappalto non autorizzato alla Ditta Farma Logistica srl del servizio di consegna domiciliare oggetto del contratto, come risultante da scrittura privata del 09/11/2009;
- che, nelle more, in data 16.02.2010, con nota Prot. U001834, facendo seguito alle numerose segnalazioni di assistiti i quali manifestavano notevoli difficoltà nell'utilizzo dei dispositivi per diabetici forniti dalla Svas Biosana nel corso del primo trimestre di esecuzione del contratto in oggetto, la Soresa intimava alla ditta di rispettare le previsioni dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Gara e, pertanto, assicurare il principio della libera scelta dell'assistito per l'intera durata del vincolo negoziale, provvedendo alla sostituzione dei dispositivi ove richiesta;
- che Soresa, all'esito dell'istruttoria, tenuto conto delle memorie e dei documenti trasmessi dalla ditta, con determinazione del Direttore Generale n. 25 del 19.03.2010. procedeva alla risoluzione

del contratto di appalto stipulato con la Svas Biosana ritenendo sussistente il ricorso da parte della ditta al subappalto non autorizzato ed avendo riscontrato il rifiuto di accedere alle richieste di sostituzione avanzate dai pazienti diabetici;

- che, con il medesimo provvedimento veniva, altresì, deliberato di affidare la fornitura alla ditta De Rosa Srl, seconda graduata della suddetta procedura di gara;

3

#### ATTESO

- che con ricorso recante R.G. n. 1705/2010, incardinato innanzi alla Sez. I del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, la Svas Biosana impugnava la suddetta determina di risoluzione, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia;

- che con sentenza n. 2026/2010 depositata in data 20.04.2010, il TAR Campania-Napoli, Sez. I, definitivamente pronunciando, respingeva il ricorso proposto dalla Svas Biosana sul presupposto che "la ricorrente ha demandato ad altro soggetto la consegna a domicilio dei dispositivi" e che tale attività è compresa tra le prestazioni dell'appalto, confermando la piena legittimità dell'operato della Stazione Appaltante;

- che in data 03.05.2010, pertanto, la Soresa stipulava con la ditta De Rosa, nella riferita qualità, il contratto d'appalto relativo alla fornitura di che trattasi;

- che avverso la prefata sentenza, la Svas Biosana ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, Sez. V, con ricorso recante R.G. n. 4494/2010;

- che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2629/2010, depositata in data 08.06.2010, successivamente confermata con ordinanza n. 3320 del 14.07.2010 ha accolto l'istanza incidentale di sospensione della sentenza appellata, proposta dalla Svas Biosana contestualmente al ricorso in appello;

- che la decisione cautelare del Supremo Consesso risulta fondata sulla esigenza, nell'ambito della valutazione dei contrapposti interessi, di evitare tutti i danni gravi ed irreparabili segnalati dall'appellante, derivanti dalla immediata assegnazione e gestione del servizio da parte della società De Rosa Srl;

#### RILEVATO

- che nelle more della discussione della istanza cautelare innanzi al Consiglio di Stato, la società De Rosa Srl, cui l'appalto è stato affidato a seguito della risoluzione del contratto con la Svas Biosana, aveva già dato inizio alla fase di arruolamento dei pazienti diabetici,

- che ad oggi risultano consegnati dalla ditta De Rosa srl nuovi dispositivi;

- che tale circostanza preclude alla Svas Biosana di riprendere la fornitura con i dispositivi originariamente consegnati ed impedisce, al contempo, a Soresa di dare concreta attuazione al provvedimento cautelare emesso dal Consiglio di Stato;
- che l'eventuale interruzione del servizio affidato alla ditta De Rosa Srl arrecherebbe del resto grave pregiudizio all'utente ed all'Amministrazione ;
- che alla luce delle decisioni, sia pure interinali del Giudice d'Appello, non può escludersi per la Svas Biosana una conclusione favorevole del giudizio, con conseguente esposizione di Soresa al rischio di una azione volta al risarcimento dei danni patiti dalla ditta a cautela dei quali il Supremo Consesso Amministrativo ha concesso la tutela d'urgenza;

4

#### ATTESO

- che al fine di risolvere bonariamente la vertenza giudiziaria attualmente pendente innanzi al Consiglio di Stato, la Soresa Spa e la Svas Biosana si sono determinate a concludere un accordo transattivo, sottoscritto in data 04.10.2010, il quale prevede espressamente l'impegno della Stazione Appaltante di procedere alla revoca della determinazione n. 25 del 19/03/2010, nella parte in cui è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 117/2008;
- nell'ambito dell'accordo transattivo, è tra l'altro espressamente contemplato l'impegno di SVAS a rinunciare definitivamente ed irrevocabilmente al giudizio di appello sopra citato ed alla instaurazione di qualsivoglia giudizio, anche di tipo risarcitorio, nei confronti di SORESA, che abbia titolo nel contratto di appalto sopra citato;
- per effetto della transazione, peraltro, SORESA tratterrà dall'importo dovuto a SVAS a titolo di corrispettivo per la parte di fornitura eseguita sino alla adozione della determina di risoluzione, la somma di € 225.000,00 (duecentoventicinquemila), convenzionalmente stabilita dalle parti a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'affidamento dell'appalto alla seconda in graduatoria;
- il quadro complessivo dell'accordo, oltre ad eliminare l'alea del contenzioso, i) risponde allo specifico interesse pubblico alla continuità delle prestazioni in favore dei pazienti della ex ASL Napoli 5, almeno fino alla conclusione della nuova gara regionale, già indetta da Soresa; ii) evita il rischio di esporre Soresa a richieste risarcitorie da parte di Svas Biosana e De Rosa Srl, ed alla conseguente ulteriore esposizione finanziaria dell'ente, che graverebbe sul bilancio regionale; iii) risulta in linea con le esigenze di contenimento della spesa pubblica e conveniente per l'Amministrazione anche in ragione dell'entità della somma che SORESA è abilitata a trattenere dal corrispettivo dovuto a SVAS Biosana;

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitegli con verbali del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e del 21.07.2010

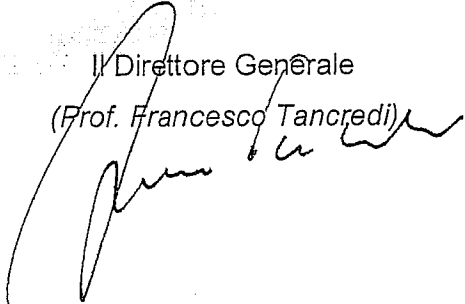
**DETERMINA**

1- **DI REVOCARE**, considerato l'accordo sottoscritto tra le parti in data 04.10.2010, la determinazione dirigenziale n. 25 del 19 marzo 2010 nella parte in cui è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto Rep. 117/08, stipulato con la società Svas Biosana relativo alla "Fornitura in somministrazione con relativa consegna a domicilio degli assistiti utenti della ex ASL Napoli 5 di Catellammare di Stabia, di presidi/ausili per diabetici";

2- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ditta Svas Biosana Srl.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale  
(Prof. Francesco Tancredi)



la

A